

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 39/2012.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 17 aprile 2012;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1964, con il quale il « Fondo di assistenza per i finanziari » è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

vista la determinazione di assoggettamento n. 420/64 di questa Sezione con la quale il FAF è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2007, 2008, 2009 e 2010, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Presidente Ernesto Basile e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente, per gli esercizi 2007, 2008, 2009 e 2010;

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione relativa agli esercizi 2007, 2008, 2009 e 2010 è risultato che:

1) la Corte non può che ribadire l'opportunità di riconsiderare le funzioni e il ruolo dell'ente nel quadro di una normativa organica che armonizzi i trattamenti dei pubblici dipendenti;

2) i contributi straordinari provenienti dal bilancio dello Stato destinati a fini assistenziali con l'obiettivo di elevare il benessere del personale ammontano nel periodo in esame a 51 milioni di euro;

3) la vendita di alcune unità immobiliari ha creato disponibilità per 18,4 milioni di euro;

4) la composizione del patrimonio mobiliare dell'ente a fine 2010, che ammonta a 117,4 milioni di euro e che produce interessi attivi per 2,3 milioni di euro, è composto per il 60% da polizze assicurative, per il 26% da gestioni patrimoniali, per il 13% da obbligazioni strutturate e per l'1% da certificati di deposito;

5) il conto economico, nel triennio 2007-2009, presenta un avanzo di 7,6 milioni di euro nel 2007, di 2,5 milioni di euro nel 2008 e 2,4 milioni di euro nel 2009.

La progressiva riduzione del suddetto avanzo è stata determinata, principalmente, dal saldo negativo tra le entrate e le spese previdenziali.

6) la situazione patrimoniale presenta un patrimonio netto a fine 2010 di 73,7 milioni in diminuzione di 1,2 milioni (disavanzo economico) rispetto al 2009;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7, della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo - corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi finanziari 2007, 2008, 2009 e 2010 - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione del « Fondo di assistenza per i finanziari » - l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Ernesto Basile

PRESIDENTE
Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 23 aprile 2012.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Luciana Troccoli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEL FONDO DI ASSISTENZA
PER I FINANZIERI (FAF) PER GLI ESERCIZI 2007, 2008,
2009 E 2010

S O M M A R I O

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	13
1. Ordinamento	»	14
2. Organi	»	16
3. Organizzazione e personale	»	19
4. Attività istituzionale	»	21
4.1. Indennità di buonuscita	»	21
4.2. Contenzioso	»	22
4.3. Interventi assistenziali	»	23
4.3.1. Assistenza agli orfani	»	24
4.3.2. Sussidi	»	24
4.3.3. Anticipazioni a reparti	»	25
4.4. Altri compiti	»	25
4.4.1. Attività « per conto »	»	26
4.4.2. Contabilità speciali	»	26
5. I bilanci	»	28
5.1. Rendiconto	»	28
5.2. Analisi della gestione finanziaria	»	34
5.2.1. Entrate	»	34
5.2.2. Spese	»	38
5.2.3. Attività per conto e contabilità speciali	»	40
5.2.4. Gestioni di cassa	»	41
5.3. Situazione patrimoniale	»	42
5.4. Conto economico	»	47
5.5. Situazione amministrativa	»	52
6. Considerazioni conclusive	»	54

PAGINA BIANCA

Premessa

La gestione finanziaria del Fondo Assistenza per i Finanziari (F.A.F) è assoggettata al controllo della Corte dei conti ai sensi e per gli effetti degli art. 2 e ss. della legge 21 marzo 1958, n. 259. La precedente relazione, relativa agli esercizi 2005 e 2006 è stata approvata dalla Sezione con determinazione n. 85 del 7.12.2007¹.

La presente relazione riferisce sul risultato del controllo eseguito sulla gestione relativa agli esercizi 2007, 2008, 2009 e 2010, nonché sugli eventi più significativi sino a data corrente.

¹ Atti parlamentari, XV Legislatura, Camera dei Deputati, DOC. XV, n. 162.

1.- Ordinamento

Il "Fondo di assistenza per i finanzieri" – denominazione storica, che non rispecchia, peraltro, le attuali funzioni del Fondo – ha finalità assistenziali e previdenziali.

Le prime si attuano attraverso l'erogazione di provvidenze varie² a favore degli orfani dei militari della Guardia di finanza, dei militari stessi e dei loro familiari, nonché mediante la concessione di borse di studio ai figli dei militari; sono previste, altresì, forme di assicurazione dei militari destinati a servizi particolarmente rischiosi, nonché la concessione di sussidi e contributi in favore di enti morali e circoli costituiti presso comandi o reparti del Corpo.

Le finalità previdenziali si sostanziano nella liquidazione di una indennità di buonuscita, aggiuntiva rispetto a quella corrisposta dall'INPDAP, attribuita ai militari che cessano dal servizio ed ai loro aventi diritto nel caso di decesso in servizio.

Nessuna forma di contribuzione obbligatoria è posta a carico del personale.

Per l'assolvimento dei suoi compiti statutari il Fondo trae, in parte preponderante, le proprie risorse dalle quote delle sanzioni pecuniarie irrogate e riscosse a seguito dell'attività operativa svolta dai militari del Corpo³.

L'Ente svolge, inoltre, con mezzi finanziari di cui ha la temporanea disponibilità ed aventi destinazione specifica, altre attività (attività per conto e le contabilità speciali), di cui si dirà in prosieguo (par. 4.4).

Sotto un profilo più generale, non possono non rinnovarsi le osservazioni già formulate nei precedenti referti relativamente all'esistenza di una pluralità di organismi pubblici che hanno il compito di erogare prestazioni previdenziali e assistenziali aggiuntive a favore di particolari categorie di dipendenti civili e militari dello Stato. Così, nell'ambito del solo Comando generale della Guardia di finanza, operano tre Fondi di previdenza ed assistenza⁴, istituiti in tempi diversi. Le indennità, variamente denominate, corrisposte da tali fondi agli aventi diritto al momento della cessazione dal servizio, si aggiungono all'indennità di buonuscita, che lo Stato eroga ai propri dipendenti (militari e civili). Evidenti esigenze di razionalizzazione della spesa e di uguaglianza fra i cittadini impongono, pertanto, di

² Come si vedrà, il Fondo, valutate le compatibilità di bilancio, ha limitato gli interventi alle provvidenze ritenute di primaria importanza.

³ Si tratta di "quote delle contravvenzioni, ammende, pene pecuniarie, prodotti di confisca" (v., al riguardo, l'art. 18 del vigente statuto dell'Ente). Per la normativa che le disciplina si rinvia alle precedenti relazioni.

⁴ Tali fondi sono: 1) La Cassa ufficiali Guardia di finanza; 2) il Fondo di previdenza per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza; 3) il Fondo di assistenza per i finanzieri, che è l'ente di cui si occupa la presente relazione.

riconsiderare l'utilità della persistenza di enti come quello in esame, alimentati prevalentemente con fondi di provenienza statale.

Peraltro, nonostante le iniziative assunte in passato dal Governo e dal Parlamento, la situazione, ad oggi, è rimasta, sostanzialmente, invariata.

2 - Organi

2.1. - Gli organi⁵ del Fondo sono: il Presidente (ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a generale di divisione); il Vice-Presidente (generale, o colonnello della Guardia di finanza); il Consiglio d'amministrazione (composto da nove militari del Corpo appartenenti alle varie categorie); il Collegio dei revisori dei conti (composto da quattro dirigenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e da un ufficiale superiore del Servizio di amministrazione dell'Esercito). Il Ministro dell'economia e delle finanze può assistere alle sedute del Consiglio, o delegare a tal fine un Sottosegretario di Stato.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dall'ufficiale superiore della Guardia di Finanza preposto alla direzione della Segreteria dell'Ente.

In seno al F.A.F. operano un'apposita Commissione⁶ per la distribuzione di premi a favore dei militari, ed il Comitato per l'attività sportiva, che provvede alla gestione dei fondi assegnati dal CONI per la promozione dell'attività sportiva agonistica e dilettantistica. Tali Collegi non rientrano peraltro tra gli organi dell'Ente.

A far data dal 1° gennaio 2007, i componenti del Consiglio d'amministrazione si sono alternati nei ruoli di presidente e di componenti del Consiglio stesso in base ad otto provvedimenti ministeriali emessi dal Ministero dell'economia e delle finanze.

In data 8 gennaio 2008 è stato rinnovato il Collegio dei revisori, con la conferma del Presidente e di due membri del precedente Collegio e la nomina di due nuovi membri.

2.2. - Si riportano di seguito i compensi annuali lordi dei componenti del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei revisori⁷. I compensi sono stati rideterminati, nel 2004, nella stessa misura, per i componenti dei due organi e non sono stati successivamente modificati.

⁵ Sulla nomina e durata in carica degli organi si veda la precedente relazione, par. 4.2.

⁶ La Commissione è costituita dal Presidente, che è il Comandante generale della Guardia di finanza; da un magistrato della Corte dei conti; da due dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due ufficiali della G.d.F. di grado non inferiore a tenente colonnello. Il segretario è un funzionario della carriera amministrativa del predetto Ministero, o un ufficiale del Corpo.

⁷ Nonché per i componenti delle Commissioni e Comitati operanti in seno al F.A.F.